SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2017, n. **113**.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera *b)*.

Capo II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.

Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.

Capo III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.
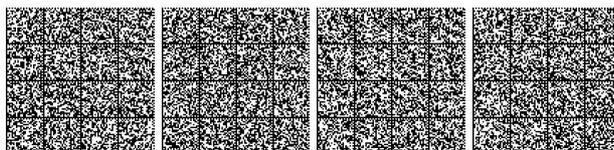
Art. 6.

Convocazione elettorale

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. L'avviso di convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

Candidature

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibiltà, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera *d)*.
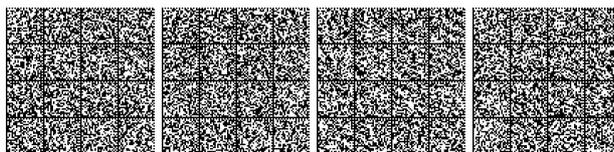
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.

7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10.

Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

Operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.
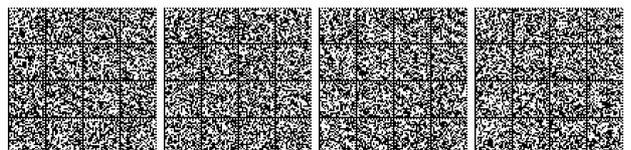
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13.

Votazione con sistema elettronico

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera *b)*;

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera *b)*, sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera *a)*.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

Sostituzione degli eletti

1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Regime transitorio

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

Abrogazioni

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *Il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

(articolo 4, comma 1)

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2473):

Presentato dal sen. Ciro Falanga ed altri il 12 luglio 2016.

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 14 luglio 2016 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 14, 27, 28 settembre 2016; 5, 27 ottobre 2016; 2, 10, 22 novembre 2016; 11, 17, 24, 25, 31 gennaio 2017; 1°, 8 febbraio 2017.

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede deliberante, il 6 aprile 2017 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede deliberante, l'11 aprile 2017 ed approvato il 12 aprile 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4439):

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 21 aprile 2017 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 4, 11 maggio 2017; 1° e 15 giugno 2017.

Nuovamente assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, il 21 giugno 2017 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia) in sede legislativa, ed approvato definitivamente il 22 giugno 2017.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), è il seguente:

«Art. 25 *(L'ordine circondariale forense)*. — 1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.».

— Il testo dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è il seguente:

«Art. 26 *(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto).* — 1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.».

— Il testo dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 28. Il consiglio dell'ordine

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. (*abrogato*).

3. (*abrogato*).

4. (*abrogato*).

5. (*abrogato*).

6. (*abrogato*).

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2.

— Il testo dell'articolo 51 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 51. — Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

«Art. 46 (R) *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis)* di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (R) *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 17:

— Il decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, reca: «Uffici del giudice di pace mantenuti ex art. 3 decreto legislativo n. 156/2012.».

— Per il testo dell'art. 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2, comma 1.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 2.

17G00125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2017.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da euro 20 commemorativa del «350° Anniversario della scomparsa di Francesco Borromini», versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 30 novembre 2016 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2017;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 27 gennaio 2017, n. 6616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'oro da euro 20 commemorativa del «350° Anniversario della scomparsa di Francesco Borromini», millesimo 2017, nella versione *proof*;

Vista la nota 2 marzo 2017, n. 15914, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 2 marzo 2017, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta della Commissione dei prezzi, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2017;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da euro 20, commemorativa del «350° Anniversario della scomparsa di Francesco Borromini», millesimo 2017, nella versione *proof*, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 27 gennaio 2017, n. 6616, indicato nelle premesse, ha corso legale dal 21 luglio 2017.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20, commemorativa del «350° Anniversario della scomparsa di Francesco Borromini», millesimo 2017, nella versione *proof*; è stabilito in euro 24.000,00, pari a 1.200 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 gennaio 2018, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'agenzia di vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *proof* possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 30 unità e del 5% per ordini superiori alle 50 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

Internet: www.zecca.ipzs.it.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti di monete confezionate, sono pertanto così distinti:

da 1	a	30 unità	€ 340,00;
da 31	a	50 unità	€ 333,20;
da 51		unità	€ 323,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto, 4 e agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi, 1 - Roma, deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A04967

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 dicembre 2016.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto esecutivo - codice PON03PE_00214_2 - nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca & Competitività» (PON «R&C») 2007-2013 - Piano azione coesione PAC «Ricerca». (Decreto n. 3266).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;
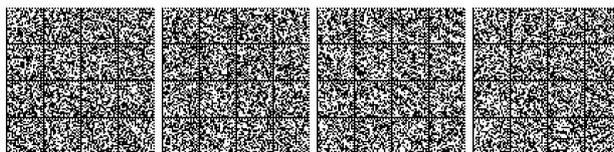
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo nazionale «ricerca e competitività» 2007-2013 (PON «R&C») regioni convergenza adottato con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, cofinanziato dal FESR e dal FdR la cui ultima riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2016) 1941 *final* del 6 aprile 2016;

Considerato che il PON «R&C» individuava quale autorità di gestione, come da regolamento (CE) n. 1083/2006 e regolamento (CE) n. 1828/2006, il dirigente *pro tempore* dell'allora ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - DGCSR del MIUR oggi ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i presidenti delle regioni della convergenza, per l'attuazione del PON «R&C» e i conseguenti Accordi di programma quadro (APQ);

Viste le indicazioni formulate dal tavolo tecnico previsto dal citato protocollo d'intesa, istituito con decreto ministeriale prot. 624/Ric. del 22 ottobre 2009 in relazione alla linea di intervento n. 2 indicata negli APQ del 31 luglio 2009 e dell'8 ottobre 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) n. 2771 del 30 aprile 2015 che modifica la decisione C(2013) n. 1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FESR, del FSE e del Fondo di coesione (2007-2013);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni (il «decreto legislativo n. 297/1999»);

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 297/1999» e successive modificazioni ed integrazioni (il «decreto ministeriale n. 593/2000»);

Visto in particolare, il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (c.d. «legge di stabilità 2012»), e in particolare le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa di cui all'art. 15;

Visto altresì il decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con particolare riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (c.d. «decreto sviluppo 2012»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni nello stesso contenute per quanto a ricerca industriale;

Visto il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con legge del 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, recante «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il D.D. del 29 ottobre 2010, n. 713/Ric. - titolo III, rivolto alla creazione di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private — emanato sul PON «R&C» 2007-2013 a valere sull'Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali - distretti ad alta tecnologia e relative reti e laboratori pubblico-privati e relative reti» e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «l'avviso»);

Visto il Piano di azione e coesione - PAC «ricerca» avviato con delibera CIPE n. 1/2011 approvato dal comitato di sorveglianza del PON nella seduta del 15 giugno 2012 nel quadro della riprogrammazione del PON «R&C» (dec. CE del 31 ottobre 2012 C(2012) 7629);

Considerato che l'avviso - titolo III è stato, per effetto della predetta riprogrammazione, interamente inserito nel PAC, con una dotazione finanziaria pari a € 500.000.000,00;

Considerato quanto deciso dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012 in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (Fondo rotazione *ex lege* n. 183/1987) dei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione unitaria, previsti anche in relazione al programma di intervento del PAC;

Vista la delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 recante «Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interamente finanziati nell'ambito del Piano di azione e coesione e relative modalità di attuazione» che al punto 5 stabilisce che «ciascuna amministrazione responsabile degli inter-

venti individuati dal Piano di azione e coesione individua, con atto formale, le strutture deputate a dare esecuzione a tali interventi, con l'attribuzione delle relative responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo»;
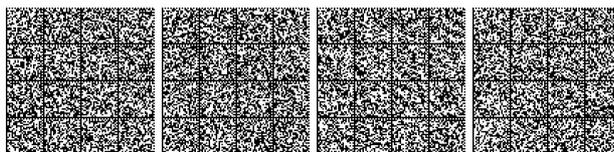
Visto il decreto n. 48/2013 del 7 agosto 2013 con cui il Ministero delle finanze ha disposto la rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione e coesione, per un importo pari a € 767.000.000,00;

Viste le note dell'Agenzia per la coesione territoriale prot. ALCT DPS 2755 del 3 aprile 2015 e ALCT DPS 8096 del 28 settembre 2015 con cui, sono state individuate le risorse PAC oggetto della riprogrammazione ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 e assentito il nuovo piano finanziario del PAC MIUR, la cui dotazione complessiva è pari a € 762.938.474,00, le risorse finanziarie assegnate per l'azione «Distretti ad alta tecnologia e relative reti; laboratori pubblici privati e relative reti» - titolo III è pari a € 398.896.104,00;

Visto il D.D. prot. 1860 del 5 agosto 2015 con cui si è stabilito che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività progettuali di cui all'avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010 - titolo III sono a carico della dotazione della Programmazione unitaria 2007-2013 e segnatamente del PON «R&C» e del PAC «ricerca» in ragione delle effettive disponibilità sui relativi programmi, ad esclusione delle risorse già individuate e messe a disposizione dalla Regione Campania;

Considerato che la dichiarazione di spesa, ex art. 78, comma 2, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere, per quanto ad aiuti di Stato, l'anticipo corrisposto ai beneficiari purché questo sia interamente coperto «dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la commissione procede al disimpegno automatico delle somme corrispondenti al mancato raggiungimento di specifici obiettivi di spesa da certificare alla fine di ogni anno, cui devono concorrere i progetti che hanno scadenze in periodi coerenti;

Considerato altresì che il MIUR si impegna comunque a garantire sulle iniziative PAC, le stesse procedure e la stessa disciplina applicabile agli interventi cofinanziati con fondi PON «R&C», in particolare per quello che concerne i controlli di primo livello di cui all'art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, per consentirne, qualora ritenuto opportuno, l'eventuale riammissione ai benefici del FESR;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale n. 753, l'ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il D.D. del 30 aprile 2015, n. 933, con cui la dott.ssa Anna Maria Fontana è stata nominata dirigente dell'ufficio IV della suddetta Direzione;

Visto il D.D. del 12 giugno 2015, n. 1224, con cui è stata conferita la delega di talune attività relative agli avvisi a valere sul PON «R&C» e sul PAC di competenza del Direttore generale *pro tempore* della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, al dirigente *pro tempore* dell'ufficio IV;

Visto altresì il D.D. prot. 2001 dell'8 settembre 2015 con cui il richiamato ufficio IV è stato individuato quale struttura responsabile degli interventi da realizzarsi sul PAC con annesse responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo e il dirigente del predetto ufficio quale autorità responsabile del PAC;

Visto il D.D. prot. 2642 dell'11 febbraio 2016 con il quale la dott.ssa Silvia Nardelli in qualità di dirigente dell'ufficio II è stata nominata responsabile unico di procedimento relativamente ai distretti di alta tecnologia di cui all'avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010 - titolo III;

Visto il passaggio di consegne avvenuto con nota MIUR prot. n. 4005 del 2 marzo 2016, in favore del RUP come innanzi nominato;

Visto che a seguito del D.D. del 23 aprile 2012, n. 190/Ric. (il «D.D. 190/Ric.»), con il quale sono state approvate le graduatorie delle proposte degli studi di fattibilità pervenuti a valere sul titolo III dell'avviso, sono stati stipulati gli accordi di programma «Distretti ad alta tecnologia, laboratori e aggregazioni pubblico-privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico» del 7 agosto 2012 tra il MIUR e le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista la domanda di agevolazione PON03_00852 con la quale lo studio di fattibilità presentato dal soggetto Distretto di alta tecnologia per l'innovazione nel settore dei beni culturali Sicilia (DTBC) è stato ammesso alla successiva fase negoziale;

Considerato che con i suddetti accordi sono stati definiti gli interventi, gli obiettivi e gli impegni finanziari reciproci ai fini della presentazione di progetti esecutivi ritenuti ammissibili alla fase negoziale, così come disposto dal D.D. 190/Ric.;

Visto il D.D. prot. 560/Ric. del 17 settembre 2012, («D.D. 560/Ric.») con il quale sono stati istituti i comitati tecnici tra il MIUR e le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Acquisite le relazioni tecniche dei predetti comitati con le quali sono state individuate le aree tecnologiche prioritarie verso cui indirizzare i progetti esecutivi, definite le modalità di collaborazione tra i soggetti proponenti appartenenti alla stessa area tecnologica nonché assegnate le relative risorse finanziarie;

Vista la nota prot. MIUR n. 20351 del 7 agosto 2013, con la quale il MIUR ha comunicato, ai soggetti proponenti degli studi di fattibilità approvati con «D.D. 190/Ric.», l'esito della relazione tecnica del comitato tecnico dell'accordo di programma e ha contestualmente richiesto di presentare progetti esecutivi coerenti con le traiettorie tecnologiche individuate nella suddetta relazione e con quanto indicato nel Piano di sviluppo del cluster presentato al comitato tecnico dell'accordo di programma;

Visti i progetti esecutivi di ricerca industriale presentati dai soggetti attuatori dei nuovi distretti ed aggregazioni;

Acquisite le relazioni istruttorie degli istituti convenzionati e degli esperti tecnico-scientifici, ognuno per il proprio ambito di competenza, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisita da parte del competente *panel* di esperti tecnico-scientifici la graduazione di priorità dei progetti esecutivi relativi all'area tecnologica «Tecnologie per le Smart Communities»;

Considerato che le risorse finanziarie attribuite in particolare ai distretti di alta tecnologia e relative reti e laboratori pubblici e privati e relative reti sono pari a euro 398.896.104,00 a valere sul Fondo PAC, di cui euro 81.444.866,92 destinati alla presentazione di progetti esecutivi afferenti alla Regione Sicilia;

Considerato che la relazione tecnica del comitato tecnico dell'accordo di programma MIUR - Regione Sicilia ha previsto, per le predette risorse complessive, lo stanziamento per l'area tecnologica «Tecnologie per le Smart Communities» di risorse finanziarie pari a euro 26.000.000,00 a valere sul Fondo PAC;

Visto il decreto del capo Dipartimento prot. 923 del 12 maggio 2016, con il quale si è proceduto alla rettifica del decreto dipartimentale prot. 3066 del 14 ottobre 2014 e i relativi esiti positivi trasmessi dall'autorità di Audit, il 15 giugno 2016;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 — «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» — legge comunitaria 1994 e in particolare le disposizioni in materia di erogazione di anticipi a favore di soggetti privati di cui all'art. 56, comma 2;

Visto lo «Schema di garanzia a prima richiesta» adottato con D.D. del 19 aprile 2013, n. 723, utilizzabile per ciascuna iniziativa ai sensi del decreto legislativo n. 297/1999 e del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, adeguatamente modificato;

Visti i progetti esecutivi di ricerca industriale presentati dal soggetto attuatore di cui alla domanda di agevolazione PON03PE_00214 (PON03PE_00214_1, PON03PE_00214_2; PON03PE_00214_3);

Considerata la nota prot. MIUR n. 30278 del 19 dicembre 2014 con la quale, per far fronte alle criticità di copertura finanziaria all'interno dell'ambito settoriale «Tecnologie per le Smart Communities», viene presentata una proposta di rimodulazione dei progetti afferenti alla domanda PON03PE_00214;

Vista la nota prot. MIUR n. 30430 del 22 dicembre 2014 con la quale l'ufficio IV prende atto della richiesta dei soggetti attuatori;

Vista la nota prot. MIUR n. 6240 del 23 marzo 2015, con la quale il Distretto ad alta tecnologia per l'innovazione nel settore dei beni culturali (DTBC) presenta la ridefinizione della tempistica dei progetti di ricerca e formazione e la rimodulazione dei relativi capitolati tecnici;

Viste in particolare, le note prot. MIUR n. 6246, n. 6247 e n. 6249 del 23 marzo 2015 con le quali il Distretto ad alta tecnologia per l'innovazione nel settore dei beni culturali (DTBC) trasmette i capitolati tecnici per il progetto di ricerca e formazione, nonché una scheda costi rimodulata per il progetto PON03PE_00214_2;

Considerata la nota prot. MIUR n. 6545 del 26 marzo 2015 con la quale si richiede all'istituto convenzionato e all'esperto tecnico-scientifico di effettuare il necessario supplemento istruttorio;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico con nota prot. MIUR n. 8812 del 22 aprile 2015 e da parte dell'istituto convenzionato con nota prot. MIUR n. 8523 del 17 aprile 2015;

Vista la nota prot. MIUR n. 11710 dell'8 giugno 2015 con la quale i soggetti attuatori inoltrano un nuovo capitolato modificato sulla base degli errori materiali rilevati nella rimodulazione presentata ed imputando in area convergenza tutte le voci di costo progettuali;

Considerata la nota prot. MIUR n. 12582 del 18 giugno 2015 con la quale si richiede all'istituto convenzionato e all'esperto tecnico-scientifico di effettuare il necessario supplemento istruttorio;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato con nota prot. MIUR n. 21848 del 19 ottobre 2015 con il quale viene segnalato il permanere del mancato rispetto di alcuni vincoli progettuali;

Considerata la nota prot. MIUR n. 23331 del 5 novembre 2015 con la quale il responsabile dei rapporti istruttori è stato richiamato in merito al mancato rispetto di alcune prescrizioni di cui all'avviso/lettera di invito;

Considerata la nota prot. MIUR n. 26947 del 17 dicembre 2015 con la quale il responsabile dei rapporti istruttori inoltra una nuova proposta di rimodulazione effettuata, per ciascun soggetto attuatore, nel rispetto dei vincoli progettuali e dei costi precedentemente approvati dall'istituto convenzionato;

Considerata la nota prot. MIUR n. 628 del 15 gennaio 2016 con la quale si richiede all'istituto convenzionato di effettuare il necessario supplemento istruttorio;

Considerata la nota prot. MIUR n. 3406 del 24 febbraio 2016 con la quale il soggetto attuatore inoltra una comunicazione in merito ad un errore materiale nella rimodulazione presentata;
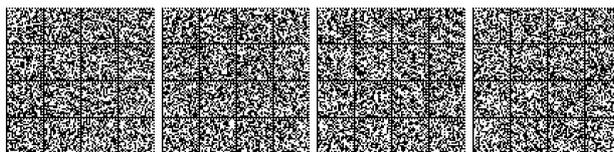
Acquisiti gli esiti rispetto alla proposta di rimodulazione inviata dal responsabile dei rapporti istruttori con la nota prot. MIUR n. 26947 del 17 dicembre 2015 da parte dell'esperto scientifico, con nota prot. MIUR n. 26948 del 17 dicembre 2015, successivamente integrati con nota prot. MIUR n. 6008 del 5 aprile 2016 e da parte dell'istituto convenzionato con nota prot. MIUR n. 2677 del 12 febbraio 2016;

Ritenuto di dover adottare, per il progetto PON03PE_00214_2, nei limiti delle complessive disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale di concessione dell'agevolazione stabilendo forme, misure, modalità e condizioni dell'intervento agevolativo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e formazione contrassegnato dal codice identificativo PON03PE_00214_2 - Sviluppo e applicazioni di materiali e processi innovativi per la diagnostica e il restauro di beni culturali (DELIAS) di cui alla domanda di agevolazione PON03_00214, presentato dal soggetto attuatore indicato nella scheda progetto allegata, è ammesso alle agevolazioni nella misura, forme, termini, modalità e condizioni previste dalla normativa di riferimento indicata in premesse, dalla scheda costi e dal disciplinare che sarà successivamente trasmesso ai soggetti beneficiari e da questi espressamente accettato mediante sottoscrizione del relativo atto d'obbligo e di accettazione.

2. I Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, riferiti al soggetto beneficiario, sono riportati nell'elenco allegato al presente decreto.

3. La predetta scheda costi, parte integrante del presente decreto, indica per il soggetto attuatore partecipante alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento, la misura della corrispondente agevolazione e le eventuali condizioni così come ivi descritte.

4. Tutti i termini e le condizioni poste dal presente decreto, dalla acclusa scheda costi e dai predetti disciplinari, sono soggetti ad incondizionata accettazione da parte dei soggetti beneficiari e quanto disposto con i citati provvedimenti prevale rispetto a quanto disciplinato e previsto dal capitolato tecnico presentato in sede di domanda.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione da parte del MIUR della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate a titolo di contributo nella spesa in una misura complessivamente pari a euro 4.643.725,93 a valere sul Fondo PAC, di cui euro 4.290.950,00 per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e di euro 352.775,93 per attività di formazione, articolate quanto ad anticipazione ai sensi del successivo art. 4, comma 1.

Art. 4.

1. Le modalità di erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 12 dell'avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010, successivamente alla stipula del disciplinare/contratto, sono così determinate:

a) una anticipazione in misura del 50% del cofinanziamento, successivamente alla adozione del decreto di concessione e all'accettazione del relativo atto disciplinare, nonché alla presentazione, ove necessario, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

b) in favore dei soggetti pubblici è riconosciuta una anticipazione fino al 100% dell'intervento concesso. L'erogazione del finanziamento, per i soggetti pubblici, è effettuata dal Ministero secondo le seguenti modalità:

b.1) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo totale dell'agevolazione spettante previa richiesta da parte del soggetto beneficiario;

b.2) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 50% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento;

b.3) una terza quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 70% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento;

c) ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del MIUR, SIRIO.

Roma, 5 dicembre 2016

Il dirigente dell'ufficio IV
FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 579

ALLEGATO

SCHEDA COSTI E AGEVOLAZIONI

Generalità del Progetto

Domanda: PON03PE_00214

Progetto: PON03PE_00214_2

Settore: Tecnologie per le smart communities

Regione: Sicilia

Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo e Applicazioni di Materiali e Processi Innovativi per la Diagnostica e il Restauro di Beni Culturali (DELIAS)

Inizio Attività: 01/01/2015

Durata mesi: 24

Progetto di Formazione

Titolo: RICERCATORI ED ESPERTI DI ALTA TECNOLOGICA e INNOVAZIONE TECNOLOGICA APPLICATA AL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Inizio Attività: 01/01/2015

Durata mesi: 24

Soggetto Attuatore:

Distretto Alta Tecnologia per l'Innovazione nel settore Beni Culturali Sicilia

Partners:

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
- COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage S.C.A.R.L.
- Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI
- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM
- Cons. Ric. per Sviluppo Piattaf. Innov. Settore delleTecnologie Biomediche Cons. PITecnoBio
- SIDERCEM S.R.L.
- SYREMONT S.p.A. Sistemi per la Conservazione e il Restauro

Costo totale: € 5.615.775,93

- di cui attività di Ricerca Industriale: € 4.510.000,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale: € 753.000,00
- di cui attività di Formazione: € 352.775,93

Condizioni specifiche Decreto:

Nessuna condizione.
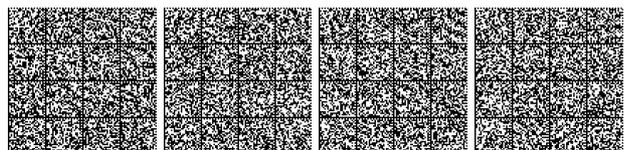
Soggetto Attuatore: Distretto Alta Tecnologia per l'Innovazione nel settore Beni Culturali Sicilia

Imputazione territoriale dei costi

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	2.280.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.150,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	1.139.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.850,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	417.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.100,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	44.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,21
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	71.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.422,80
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	44.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.513,10
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	17.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,82
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	352.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.775,93
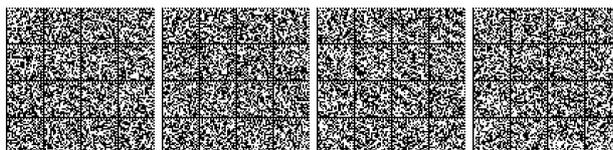
Agevolazioni deliberate per l'Attuatore

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	3.749.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.900,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	541.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.050,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	352.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.775,93

Agevolazioni totali deliberate per l'Attuatore

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	4.290.950,00	352.775,93	4.643.725,93
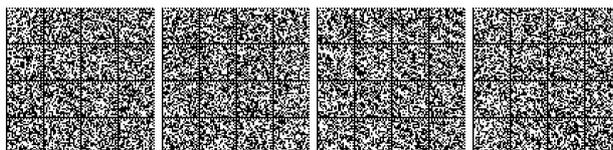
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	620.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.100,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.900,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	44.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,21
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	71.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.422,80
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	44.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.513,10
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	17.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,82
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00
Totale	0,00	0,00	0,00	331.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.875,93
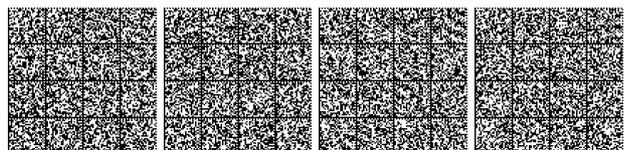
Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.500,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	331.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.875,93

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.071.000,00	331.875,93	1.402.875,93

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%
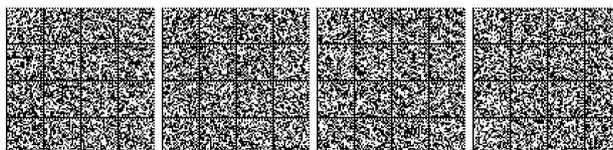
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage S.C.A.R.L.

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.350,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	170.000,00	0,00	170.000,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%
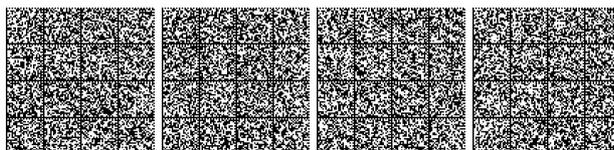
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: Cons. Ric. per Sviluppo Piattaf. Innov. Settore delleTecnologie Biomediche Cons. PITecnoBio

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	775.200,00	0,00	775.200,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella Spesa (*)	80%	60%	100%
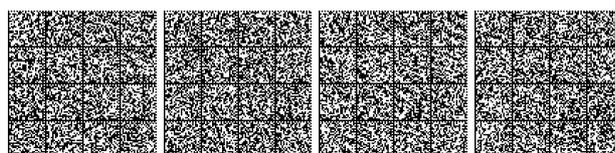
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	573.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.750,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	637.500,00	0,00	637.500,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%

Soggetto partner del Soggetto Attuatore: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	321.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.300,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	357.000,00	0,00	357.000,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%

Soggetto partner del Soggetto Attuatore: Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	425.000,00	0,00	425.000,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%
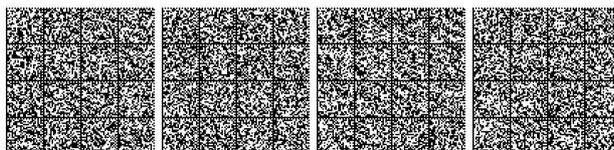
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: SIDERCEM S.R.L.

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	156.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	419.000,00	0,00	419.000,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	80%	60%	100%
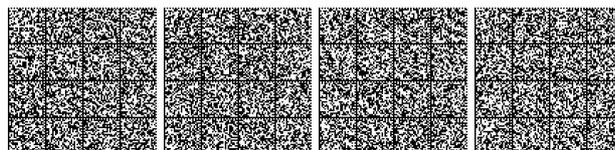
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: SYREMONT S.p.A. Sistemi per la Conservazione e il Restauro

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	181.250,00	0,00	181.250,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	75%	50%	100%
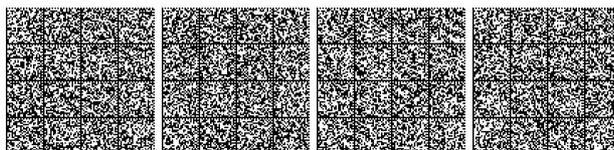
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Formazione

	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	87.3.a Altro	87.3.c	Aree naz. non ricomp. tra le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U.E.	Totale
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Totale	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
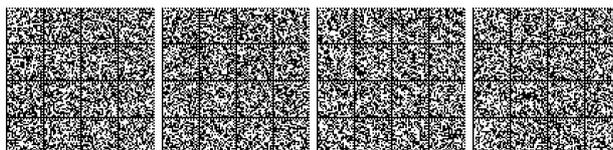
Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	255.000,00	20.900,00	275.900,00

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%

"PON RC 2007 – 2013" – "PAC –MIUR" - Decreto Direttoriale prot. N.713/Ric. del 29 ottobre 2010 – Titolo III – Progetti Esecutivi

Codice Progetto PON03PE_00214_2

Soggetto beneficiario	*Codice Locale*	*Attività*	*Cup*
COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage S.C.A.R.L.	PON03PE_00214_2/1	Ricerca	B62F14000210008
Cons. Ric. per Sviluppo Piattaf. Innov. Settore delleTecnologie Biomediche Cons. PITecnoBio	PON03PE_00214_2/2	Ricerca	B62F14000220008
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali	PON03PE_00214_2/3	Ricerca	B92I14000250008
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM	PON03PE_00214_2/4	Ricerca	B42F14000080008
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI	PON03PE_00214_2/5	Ricerca	B62F14000230008
SIDERCEM S.R.L.	PON03PE_00214_2/6	Ricerca	B22F14000110008
SYREMONT S.p.A. Sistemi per la Conservazione e il Restauro	PON03PE_00214_2/7	Ricerca	B92F14000070008
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	PON03PE_00214_2/8	Ricerca	E92F14000090008
	PON03PE_00214_2/F8	Formazione	E99G14000110001
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	PON03PE_00214_2/9	Ricerca	B72I14000140008
	PON03PE_00214_2/F9	Formazione	B79G14000410001

17A04976
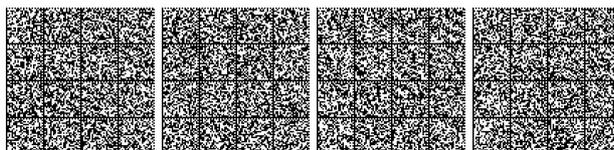
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 luglio 2017.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso l'Ufficio UNEP della Corte di appello di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Venezia di data 21 giugno 2017, con protocollo n. 9774/3/MD/bm, nonché l'allegata nota del dirigente UNEP di Venezia prot. n. 982/2017 del 17 giugno 2017, dalle quali risulta che l'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Venezia non è stato in grado di funzionare per motivi di disinfestazione nel periodo dall'8 al 12 giugno 2017;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Ritenuta l'eccezionalità dell'evento *de quo*, il quale ha determinato il mancato funzionamento dell'ufficio anzidetto;

Considerato che ricorrono i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza per effetto del mancato funzionamento degli uffici UNEP presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Venezia nel periodo dall'8 al 12 giugno 2017, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 luglio 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A05027

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto Toscano.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio del Prosciutto Toscano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 3 febbraio 2017, prot. n. 8998 con la quale il Consorzio del Prosciutto Toscano ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n 154;

Vista la pec del 3 febbraio 2017 con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio del Prosciutto Toscano ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio del Prosciutto Toscano ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 4 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 51756 del 5 luglio 2017);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Empoli il 14 marzo 2017, recante il numero di repertorio 792 ed il numero di raccolta 561, con atto a firma del notaio Maria Scardigli;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio Cacciatore registrato a Empoli il 14 marzo 2017, recante il numero di repertorio 792 ed il numero di raccolta 561, con atto a firma del notaio Maria Scardigli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04999

DECRETO 6 luglio 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 12 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di San Daniele il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 4 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 119 del 29 maggio 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio del Prosciutto di San Daniele l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 giugno 2017 prot. n. 1856/06.20 (prot. Mipaaf n. 50806 del 3 luglio 2017) con la quale il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha trasmesso lo statuto consortile adeguato alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n 154;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Udine il 3 aprile 2017, recante il numero di repertorio 90037 ed il numero di raccolta 39922, con atto a firma del notaio Bruno Panella;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele registrato a Udine il 3 aprile 2017, recante il numero di repertorio 95665 ed il numero di raccolta 9881, con atto a firma del notaio Bruno Panella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05000

DECRETO 6 luglio 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Bresaola della Valtellina»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 12 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 38042) con la quale il Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota ministeriale prot. 38443 del 15 maggio 2017 con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 3 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 50809);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Sondrio il 29 giugno 2017, recante il numero di repertorio 4555 ed il numero di raccolta 2310, con atto a firma del notaio Demetrio Rando;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina registrato a Sondrio il 29 giugno 2017, recante il numero di repertorio 4555 ed il numero di raccolta 9881, con atto a firma del notaio Demetrio Rando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Neparvis», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1236/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 , n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
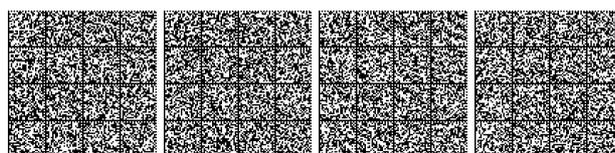
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1008/2016 del 22 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. dal n. 044889018/E al n. 044889071/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEPARVIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

24 mg/26 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC) - 28 compresse;

AIC n. 044889018/E (in base 10) 1BTWXU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

49 mg/51 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC) - 28 compresse;

AIC n. 044889020/E (in base 10) 1BTWXW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

49 mg/51 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC) - 56 compresse;

AIC n. 044889032/E (in base 10) 1BTWY8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

97 mg/103 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC) - 56 compresse;

AIC n. 044889069/E (in base 10) 1BTWZF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Neparvis» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04968

DETERMINA 7 luglio 2017.

Rettifica della determina n. 952 del 16 maggio 2017, relativa al medicinale per uso umano «Imanivec». (Determina n. 1242/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 952 del 16 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 31 maggio 2017, relativa alla specialità medicinale «Imanivec»;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, poiché, a causa di un mero errore materiale, talune informazioni ivi contenute risultano incongrue e necessitano quindi di una migliore specificazione;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 952 del 16 maggio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 952 del 16 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 31 maggio 2017, relativa alla specialità medicinale IMANIVEC:

all'art. 2, dove è scritto:

«Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT)»,

leggasi:

«Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04973
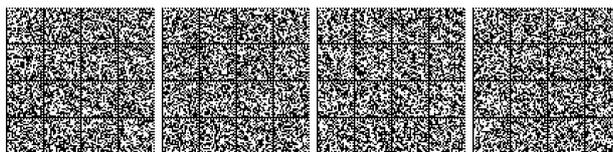
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2017.

Modifiche al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione. (Provvedimento n. 61).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche agli allegati del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008

1. La tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 è sostituita con l'allegato A al presente provvedimento.

2. La tabella 1 dell'allegato 4 al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 è sostituita con l'allegato B al presente provvedimento.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente provvedimento si applica a partire dalla relazione semestrale relativa al primo semestre 2017.

Roma, 4 luglio 2017

p. il direttorio integrato
Il Presidente
ROSSI

Allegato A

Gestione dei reclami ricevuti - Prospetto SEMESTRALE

(dati cumulati al SEMESTRE)

Impresa		**Semestre**		**Anno**	

In valore assoluto

Numero di reclami ricevuti		Trattabili	
		Non trattabili	
		Totale	
Numero di reclami trattabili	**Evasi**	Accolti	
		Transatti	
		Respinti	
	In istruttoria		
Tempo medio di evasione*			
Numero reclami riaperti a seguito di ulteriori lamentele			
Numero di reclami riaperti accolti o transatti			
Numero contratti in essere *		***Vita***	
		RC Auto	
		Danni non RC Auto	
Per le sole imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi			
Premi lordi contabilizzati italiani *(in migliaia di euro)*		***Vita***	
		RC Auto	
		Danni non RC Auto	

**calcolato sommando i giorni intercorrenti tra la data di ricezione e quella di evasione dei reclami e dividendo per il numero dei reclami stessi.*

*** numero contratti in essere alla chiusura del semestre precedente. Per le polizze collettive vanno considerate le "teste assicurate"*

Dati sulla gestione aggiuntivi da riportare solo nel prospetto del II semestre e relativi all'intera annualità.

Valore economico dei reclami *(in valore assoluto)*	
Numero delle questioni devolute all'Autorità Giudiziaria *(in corso di trattazione o dopo l'evasione del reclamo)*	
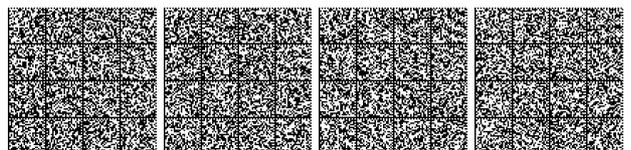
Allegato B

Gestione dei reclami ricevuti - Prospetto ANNUALE

Intermediario		**Anno**	

In valore assoluto

Numero di reclami ricevuti		Trattabili	
		Non trattabili	
		Totale	
Numero di reclami trattabili	**Evasi**	Accolti	
		Transatti	
		Respinti	
	In istruttoria		
Tempo medio di evasione*			
Numero reclami riaperti a seguito di ulteriori lamentele			
Numero di reclami riaperti accolti o transatti			
Numero contratti in essere **		***Vita***	
		RC Auto	
		Danni non RC Auto	

** calcolato sommando i giorni intercorrenti tra la data di ricezione e quella di evasione dei reclami e dividendo per il numero dei reclami stessi.*

*** numero contratti in essere al 31 dicembre dell'annualità precedente. Per le polizze collettive vanno considerate le "teste assicurate"*

Valore economico dei reclami *(in valore assoluto)*	
Numero delle questioni devolute all'Autorità Giudiziaria *(in corso di trattazione o dopo l'evasione del reclamo)*	

17A04904
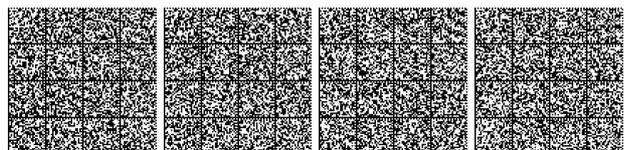
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 292 del 17 febbraio 2017 relativa al medicinale per uso umano «Miturox»

Estratto determina n. 1237/2017 del 6 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 292 del 17 febbraio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MITUROX, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2017 - Serie generale - n. 55:

Si intenda eliminato:

Controllo Lotti/produzione

Hubertus Goller GesmbH - Donaustrabe 110 - 3400 klosterneuburg - Austria.

Si intenda aggiunto:

Confezionamento primario e secondario:

B.Braun Avitum AG - Kattenvenner Strabe AG - Kattenvenner Strabe 32 - 49219 Glandorf - Germania.

Dove è scritto:

Confezionamento secondario

Med-X_press GmbH - Prachersteg 1 - 38644 Goslar - Germania.

Leggasi:

Confezionamento secondario

Med-X_press GmbH - Pracherstieg 1 - 38644 Goslar - Germania

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04969

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Pensa».

Estratto determina n. 1238/2017 del 6 luglio 2017

Medicinale: DESLORATADINA PENSA.

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.A. - Via Ippolito Rosellini 12 - 20124 Milano - Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376018 (in base 10) 18F6UL (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376020 (in base 10) 18F6UN (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376032 (in base 10) 18F6V0 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376044 (in base 10) 18F6VD (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376057 (in base 10) 18F6VT (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376069 (in base 10) 18F6W5 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376071 (in base 10) 18F6W7 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376083 (in base 10) 18F6WM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376095 (in base 10) 18F6WZ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376107 (in base 10) 18F6XC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni compressa contiene 5 mg di desloratadina.

Principio attivo: Desloratadina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Isomalto (E953);

Amido di mais pregelatinizzato;

Cellulosa microcristallina;

Ossido di magnesio, pesante;

Idrossipropilcellulosa;

Crospovidone (tipo *A)*;

Magnesio stearato;

Rivestimento:

Polivinil alcool;

Titanio diossido (E171);

Macrogol/PEG 3350;

Talco;

FD&C Blue #2/ lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132);

Produzione del principio attivo:

Cipla Limited, Plot No. A-33, A-42, Patalganga Industrial Area District-Raigad Maharashtra, India

Produzione del prodotto finito:

Produzione: Specifar S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 12351 Athens, Grecia

Confezionamento:

Specifar S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 12351 Athens, Grecia

Rilascio lotti:

Specifar S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 12351 Athens, Grecia

Controllo dei lotti:

Specifar S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 12351 Athens, Grecia

Indicazioni terapeutiche:

«Desloratadina Pensa» è indicato in adulti e adolescenti (12 anni di età o superiore) per il sollievo dei sintomi associati a:

- rinite allergica;
- orticaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al - A.I.C. n. 042376044 (in base 10) 18F6VD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,67;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,00;

Nota AIFA: Nota 89.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Desloratadina Pensa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
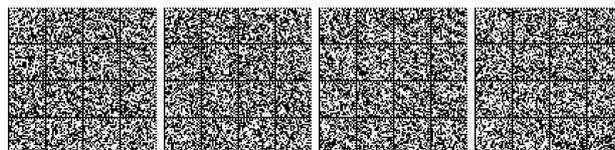
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Desloratadina Pensa» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04970

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Mylan Generics».

Estratto determina n. 1239/2017 del 6 luglio 2017

Medicinale: VALSARTAN MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano.

Confezioni:

«160 mg compresse rivestite con film» 2x49 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 041442815 (in base 10) 17JRHZ (in base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 2x49 compresse in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 041442827 (in base 10) 17JRJC (in base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 2x49 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 041442839 (in base 10) 17JRJR (in base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 2x49 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 041442841 (in base 10) 17JRJT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Valsartan.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Valsartan Mylan Generics» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04971

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopinavir e Ritonavir Accord»

Estratto determina n. 1240/2017 del 6 luglio 2017

Medicinale: LOPINAVIR E RITONAVIR ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

«200 mg/50 mg compresse rivestite con film» 40x3 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045066014 (in base 10) 1BZ9SY (in base 32);

«200 mg/50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045066026 (in base 10) 1BZ9TB (in base 32);

«200 mg/50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 045066038 (in base 10) 1BZ9TQ (in base 32);

«200 mg/50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045066040 (in base 10) 1BZ9TS (in base 32);

«200 mg/50 mg compresse rivestite con film» 120x3 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045066053 (in base 10) 1BZ9U5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene 200 mg di lopinavir co-formulato con 50 mg di ritonavir quale potenziatore farmacocinetico:

principio attivo: lopinavir/ritonavir;

eccipienti:

contenuto della compressa: copovidone, sorbitan laurato, silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato;
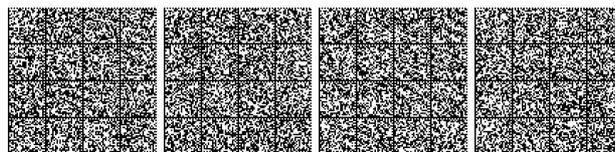
rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), biossido di titanio (E171), macrogol (polietilenglicole 400), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E553b), silice colloidale anidro (E551), macrogol (polietilenglicole 3350), ossido ferrico giallo (E172), polisorbato 80 (E433).

Produzione del principio attivo:

Hetero Drugs Limited - Unit-IX, Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd - SEZ, N. Narsapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh 531081 - India;

Hetero Drugs Limited - Unit-IV, Survey No.599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh 531081 - India.

Produzione del prodotto finito.

Produzione:

Hetero Labs Limited - Unit III, Plot n. 22-110, Industrial Development Area Jeedimetla, Hyderabad, Telangana 500055 - India;

Hetero Drugs Limited (Unit-IX) - Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd - SEZ, N. Narsapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh 531081 - India.

Confezionamento primario e secondario:

Accord Healthcare Limited - Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP - Regno Unito;

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca) - Appelhof 13, RX Oudehaske, 8465 - Paesi Bassi;

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca) - Neptunus 12, CN Heerenveen, 8448 - Paesi Bassi.

Confezionamento secondario: Pharmadox Healthcare, Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 - Malta.

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited - Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito;

Pharmadox Healthcare, Ltd - KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 - Malta.

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited - 2nd and 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito;

Pharmadox Healthcare, Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche.

«Lopinavir e Ritonavir Accord» è indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 2 anni con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

La scelta di «Lopinavir e Ritonavir Accord» per il trattamento di pazienti con infezione HIV-1 e con precedente esperienza di inibitori della proteasi deve basarsi su test di resistenza virale individuale e sulla storia dei trattamenti dei pazienti precedenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lopinavir e Ritonavir Accord» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo, pediatra (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04972

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Menyeles»

Estratto determina n. 1243/2017 del 7 luglio 2017

Medicinale: MENYELES

Titolare AIC: Genetic S.p.A., Via G. Della Monica, 26 - Castel San Giorgio (SA) - 84083

Confezione

«0,5 mg + 2,5 mg/2,5 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose AIC n. 044647016 (in base 10) 1BLJM8 (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 3 anni

Composizione:

Ogni contenitore da 2,5 ml contiene 0,5 mg di ipratropio bromuro e 2,5 mg di salbutamolo (3.0 mg come salbutamolo solfato)

Principio attivo:

Ipratropio bromuro 0.50 mg

Salbutamolo solfato 3.00 mg (equivalente a salbutamolo 2.50 mg)

Eccipienti:

Sodio cloruro

Acido cloridrico

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione del principio attivo:

Ipratropio bromuro

Sifavitor srl – via Livelli, 1 – Frazione Mairano – 26852 Casaletto Lodigiano (Lodi)

Salbutamolo solfato

Cambrex Profarmaco Milano srl – via E. Curiel, 34 – Paullo (MI)

Produzione del prodotto finito:

Genetic S.p.A. Nucleo industriale, Contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA)

(Responsabile per tutte le fasi della produzione)
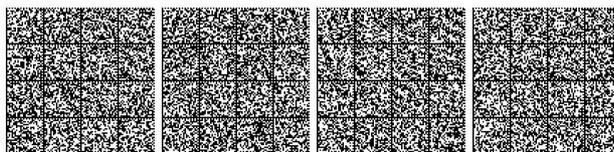
Indicazioni terapeutiche:

«Menyeles» è indicato per il trattamento del broncospasmo nei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) che necessitano di una regolare terapia sia con ipratropio bromuro sia con salbutamolo.

«Menyeles» è indicato negli adulti e adolescenti (età compresa tra 12 e 18 anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«0,5 mg + 2,5 mg/2,5 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 2,5 ml AIC n. 044647016 (in base 10) 1BLJM8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,81

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,15

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Menyeles» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Menyeles» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04974

Rettifica della determina n. 950/2017 del 16 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina e Timololo Mylan».

Estratto determina n. 1244/2017 del 7 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 950/2017 del 16 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BRIMONIDINA E TIMOLOLO MYLAN, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2017 - Serie generale n. 134:

Dove è scritto:

«Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,00»,

leggasi:

«Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,28».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04975

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1369
Yen	128,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,14
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,87705
Fiorino ungherese	309,25
Zloty polacco	4,2355
Nuovo leu romeno	4,5634
Corona svedese	9,6358
Franco svizzero	1,0943
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5065
Kuna croata	7,4215
Rublo russo	67,4684
Lira turca	4,0322
Dollaro australiano	1,4848
Real brasiliano	3,7737
Dollaro canadese	1,4755
Yuan cinese	7,7253

Dollaro di Hong Kong	8,8778
Rupia indonesiana	15223,09
Shekel israeliano	3,9768
Rupia indiana	73,737
Won sudcoreano	1305,91
Peso messicano	20,7257
Ringgit malese	4,8942
Dollaro neozelandese	1,5584
Peso filippino	57,553
Dollaro di Singapore	1,5709
Baht tailandese	38,632
Rand sudafricano	14,9926

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05113

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1353
Yen	128,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,132
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,87805
Fiorino ungherese	308,3
Zloty polacco	4,2426
Nuovo leu romeno	4,5884
Corona svedese	9,6735
Franco svizzero	1,0954
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,485
Kuna croata	7,4165
Rublo russo	67,34
Lira turca	4,0377
Dollaro australiano	1,4922
Real brasiliano	3,7503
Dollaro canadese	1,473
Yuan cinese	7,722

Dollaro di Hong Kong	8,8646
Rupia indonesiana	15174,42
Shekel israeliano	3,9917
Rupia indiana	73,497
Won sudcoreano	1307,61
Peso messicano	20,6761
Ringgit malese	4,879
Dollaro neozelandese	1,5594
Peso filippino	57,343
Dollaro di Singapore	1,5701
Baht tailandese	38,617
Rand sudafricano	15,0182

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05114

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1329
Yen	128,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,109
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,87735
Fiorino ungherese	308,16
Zloty polacco	4,2463
Nuovo leu romeno	4,5881
Corona svedese	9,6243
Franco svizzero	1,095
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4965
Kuna croata	7,4143
Rublo russo	67,82
Lira turca	4,0611
Dollaro australiano	1,4916
Real brasiliano	3,7545
Dollaro canadese	1,4682
Yuan cinese	7,706
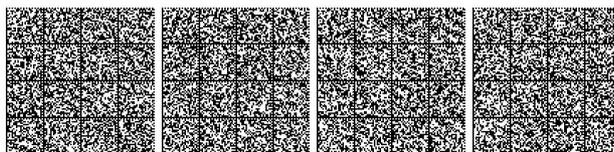
Dollaro di Hong Kong	8,8442
Rupia indonesiana	15159,27
Shekel israeliano	3,9872
Rupia indiana	73,4075
Won sudcoreano	1307,79
Peso messicano	20,7053
Ringgit malese	4,8697
Dollaro neozelandese	1,5575
Peso filippino	57,419
Dollaro di Singapore	1,5672
Baht tailandese	38,57
Rand sudafricano	15,1267

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05115

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1385
Yen	129,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,147
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,88013
Fiorino ungherese	309,37
Zloty polacco	4,2478
Nuovo leu romeno	4,5933
Corona svedese	9,631
Franco svizzero	1,0975
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5298
Kuna croata	7,4055
Rublo russo	68,4881
Lira turca	4,1367
Dollaro australiano	1,5008
Real brasiliano	3,7639
Dollaro canadese	1,4728
Yuan cinese	7,7443

Dollaro di Hong Kong	8,8918
Rupia indonesiana	15242,24
Shekel israeliano	4,0258
Rupia indiana	73,7325
Won sudcoreano	1317,44
Peso messicano	20,925
Ringgit malese	4,8938
Dollaro neozelandese	1,5697
Peso filippino	57,733
Dollaro di Singapore	1,5749
Baht tailandese	38,8
Rand sudafricano	15,347

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05116

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1412
Yen	129,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,079
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,88488
Fiorino ungherese	308,38
Zloty polacco	4,2322
Nuovo leu romeno	4,5862
Corona svedese	9,6155
Franco svizzero	1,0983
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5613
Kuna croata	7,4153
Rublo russo	68,9193
Lira turca	4,1465
Dollaro australiano	1,5006
Real brasiliano	3,7587
Dollaro canadese	1,4806
Yuan cinese	7,759

Dollaro di Hong Kong	8,914
Rupia indonesiana	15300,6
Shekel israeliano	4,0273
Rupia indiana	73,6955
Won sudcoreano	1318,1
Peso messicano	20,7488
Ringgit malese	4,9054
Dollaro neozelandese	1,5669
Peso filippino	57,786
Dollaro di Singapore	1,5761
Baht tailandese	38,892
Rand sudafricano	15,2646

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05117

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-168) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
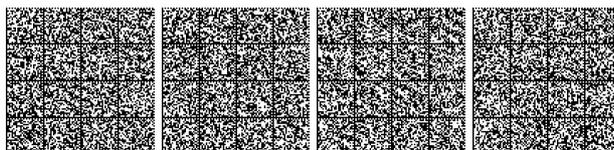
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.